

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 APRILE 2022, N. 656

Approvazione del Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale di Monte Sole - Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale 2

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
4 MAGGIO 2022, N. 8341

PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna, tipo operazione 4.4.01 "Ripristino di ecosistemi". Modifica della determinazione n. 22517/2019. Proroga termini di fine lavori e slittamento della comunicazione di fine lavori e della domanda di pagamento a saldo 9

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO
ZONE MONTANE 4 MAGGIO 2022, N. 8344

Modifica e integrazione criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione - Istruzioni per i beneficiari del bando 2021 per la concessione di contributi per il sostegno alle imprese produttive nelle aree montane dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge regionale n. 2/2004 approvato con DGR n. 1116/2021 11

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 APRILE 2022, N. 656

Approvazione del Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale di Monte Sole - Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

1) di approvare il regolamento di settore per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale di Monte Sole, proposto dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale e inviato con nota acquisita agli atti ns. prot. n. 226745/2022, secondo il testo di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

2) di pubblicare il Regolamento di cui all'Allegato A nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico come previsto all'art. 32, comma 4, della L.R. n. 6/2005;

3) di pubblicare il Regolamento sul sito web della Regione al link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/Programmi-Piani-e-Regolamenti/piani-programmi-e-regolamenti-del-settore-aree-protette/reg_parchi/regolamenti-dei-parchi-regionali;

4) di dare mandato all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale di pubblicare il Regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente, al fine di facilitarne la consultazione e di darne adeguata evidenza pubblica;

5) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA NELLE AREE CONTIGUE DEL PARCO REGIONALE DI MONTE SOLE

STAGIONI VENATORIE 2022-2023

Art. 1 Finalità

1. Con le presenti norme si regola l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone contigue al Parco Storico regionale di Monte Sole (di seguito Parco), secondo le modalità definite dalla Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", dalla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", dalla Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", dalla Legge Regionale 17 febbraio 2005 n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000", dalla Legge Regionale 23 dicembre 2011 n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano", dalla Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e successive modifiche, dal Regolamento Regionale 27 maggio 2008 n. 1 per la Gestione degli Ungulati in Emilia-Romagna e dalle Norme di Attuazione costituenti parte integrante del Piano Territoriale del Parco (di seguito P.T.P.) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2506 del 22/12/1997 e modificato con deliberazione del Consiglio provinciale di Bologna n. 43 del 27/05/2014.

Art. 2 Durata e validità

1. Il presente Regolamento è redatto in conformità agli art. 35, 36, 37 e 38 della L.R. 6/2005, degli artt. 5 e 6 della L.R. 24/2011, dell'art. 18 della L.R. 13/2015 e ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia – Romagna e comunque per la durata delle stagioni venatorie comprese nel periodo 2022-2023, fatte salve la sua decadenza o proroga in accordo con il Piano Faunistico Venatorio.

2. Il presente Regolamento qualora non compatibile con il Regolamento generale del Parco di cui all'art. 32 della L.R. 6/2005, può essere derogato soltanto da quest'ultimo che dispone anche per quanto non espressamente previsto.

Art. 3 Divieto di caccia

1. Nel territorio del Parco (Zone del Memoriale, B e C come rilevabili dalla cartografia del P.T.P.) è vietata l'attività venatoria a norma dell'art. 22, comma 6 della L. 394/1991, dell'art. 21 della L. 157/1992 e della L.R. 6/2005, fatti salvi gli interventi di controllo sulle specie faunistiche di cui all'art. 37, della medesima L.R. 6/2005.

Art. 4 Esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria è consentita in regime di caccia programmata nell'area contigua al Parco di cui all'art. 32 della L. 394/1991 e all'art. 25, comma 1, lettera e), della L.R. 6/2005 alle seguenti specie:

- cinghiale (*Sus scrofa*);
- fagiano (*Phasianus colchicus*);
- lepre comune (*Lepus europaeus*);
- pernice rossa (*Alectoris rufa*);
- volpe (*Vulpes vulpes*).

Annualmente, qualora dai censimenti organizzati nell'area protetta emergesse che viene raggiunta una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, sarà possibile effettuare un prelievo anche sulle specie cervo, daino e capriolo così come di seguito specificato nell'art. 6.

2. La presenza venatoria ammissibile non deve essere superiore ad un cacciatore ogni 22 ettari di superficie del territorio di caccia programmata (area contigua 3.729,43 ha), per un carico massimo di 170 cacciatori presenti contemporaneamente.

3. All'interno dell'area contigua l'esercizio dell'attività venatoria è riservata prioritariamente (nella forma di caccia programmata) ai cacciatori residenti nei Comuni territorialmente interessati dal Parco (Comuni di Grizzana Morandi, Marzabotto e Monzuno), così come successivamente specificato all'art. 8, comma 3.
4. Il cacciatore di cui al comma 3, che intende esercitare la propria attività venatoria nell'area contigua, è tenuto a munirsi di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale (di seguito Ente di gestione).
5. Il prelievo venatorio del cinghiale nell'area contigua, è consentito, oltre che in selezione, anche da parte di gruppi di girata autorizzati dalla Regione, sentito l'Ambito Territoriale di Caccia (di seguito ATC) competente per territorio, con il metodo della girata. Ogni gruppo sarà composto per almeno il 75% da residenti nei Comuni territorialmente interessati dal Parco (Comuni di Grizzana Morandi, Marzabotto e Monzuno). Per tutto quanto non specificato vale quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 1/2008 e ss.mm.ii.
6. La caccia del cinghiale in girata e quella in selezione è consentita nelle giornate determinate ai sensi del successivo art. 7.
7. Nel corso delle annate venatorie 2022-2023 l'effettuazione della caccia con il metodo della girata potrà essere fatta da massimo quattro gruppi di girata autorizzati dalla Regione Emilia - Romagna sentito l'ATC BO3 organizzando le uscite nel rispetto di quanto indicato al presente Regolamento.
8. Nel corso delle singole annate venatorie, per ogni giornata di caccia, le singole parcelle di caccia in girata dovranno essere non contermini sia nell'ambito della singola zona che tra zone diverse.
9. Nel corso delle singole annate venatorie, ogni gruppo di girata impegnato nella caccia al cinghiale è tenuto a segnalare tale attività mediante apposizione di tabelle, riportanti le date di inizio e fine della caccia al cinghiale come da calendario venatorio al momento vigente, oltre alla dicitura "nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato si svolgerà la caccia al cinghiale". Le tabelle apposte in corrispondenza degli accessi pedonali, e non, alle zone di caccia dovranno essere visibili a distanza, di colore giallo e resistenti all'umidità; tali tabelle andranno rimosse al termine di ogni annata venatoria.
10. I componenti dei gruppi di girata sono tenuti a prestare opera di volontariato a favore del Parco nella realizzazione di interventi necessari alla gestione faunistico-venatoria e non del territorio del Parco e dell'area contigua. Tali interventi saranno realizzati sotto il coordinamento dell'Ente di gestione e riguarderanno, a titolo di esempio, tabellazione del territorio, prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, censimenti, sentieristica, ecc.
11. La caccia collettiva al cinghiale potrà essere esercitata dal primo ottobre al 31 dicembre di ogni anno, mentre la caccia di selezione alla stessa specie potrà svolgersi secondo i Piani di prelievo come approvati dalla Regione Emilia – Romagna ai sensi dell'art. 11, comma 3 del R.R. n. 1/2008.
12. È vietato il trasporto di armi e/o munizionamento nell'intero territorio dell'area protetta se non durante le azioni venatorie e i piani di controllo gestiti dall'Ente di gestione.
13. È vietato l'utilizzo di fonti luminose artificiali nel corso dell'attività venatoria.
14. Nell'ambito dell'attività venatoria disciplinata dal presente Regolamento è ammesso l'uso esclusivo di munizioni prive di piombo.

Art. 5 Assegnazione delle zone di girata

1. L'assegnazione di ogni zona avverrà ogni anno, in base al punteggio acquisito per quella annata, dal gruppo di girata che avrà presentato la domanda, ovvero in funzione della graduatoria che si delinerà a fronte di più gruppi concorrenti.
Il punteggio ottenuto da ogni gruppo di girata che concorre all'assegnazione di una zona tiene conto della residenza anagrafica e della residenza venatoria dei componenti del gruppo stesso, valutandone inoltre la scelta di operare esclusivamente nel gruppo di girata oppure di operare anche in una squadra di braccata esterna al Parco, oltre ad altre caratteristiche di seguito descritte.
Il punteggio del gruppo di girata si otterrà dalla somma dei punteggi dei singoli parametri che descrivono le caratteristiche di ogni componente come di seguito descritto:

– residente nei comuni di Marzabotto, Monzuno o Grizzana Morandi	p.ti 10
– residente in altri comuni della Città Metropolitana di Bologna	p.ti 5
– residente negli ATC BO2 o BO3	p.ti 7
– residente nell'ATC BO1	p.ti 4
– residente al di fuori della Città Metropolitana di Bologna	p.ti 2
– iscritto esclusivamente a un gruppo di girata	p.ti 5
– cacciatore di ungulati abilitato al prelievo selettivo	p.ti 2
– agricoltore residente nell'area protetta	p.ti 2

2. Il gruppo di girata che avrà ottenuto il punteggio più alto tra quelli che si saranno candidati sceglierà, per l'annata venatoria entrante, la zona nella quale operare nel rispetto del vincolo di rotazione di cui al successivo comma 7. La scelta tra le tre parcelle restanti verrà fatta a partire dal gruppo di girata classificatosi al secondo posto per poi passare al terzo e al quarto.

3. Il metodo di assegnazione delle zone rimarrà lo stesso anche a fronte di un numero di gruppi di girata inferiore alle zone disponibili.

4. In caso di parità di punteggio tra i gruppi di girata candidatisi a operare nell'area contigua si procederà all'assegnazione mediante sorteggio da effettuarsi presso la sede ATC BO3 alla presenza di almeno i capi squadra dei gruppi interessati al sorteggio.

5. Le candidature a operare nell'area contigua dovranno essere presentate all'ATC BO3 tassativamente entro il 28 marzo di ogni anno. Tale termine potrà essere modificato solo dall'ATC BO3 per motivate esigenze operative.

6. L'elenco dei gruppi di girata che opereranno nell'area contigua, unitamente alla zona assegnata a ognuno di loro, dovrà essere trasmesso all'Ente di gestione dall'ATC BO3 entro 10 giorni dalla loro individuazione.

7. Per ogni annata venatoria a ciascun gruppo di girata verrà assegnata una zona diversa da quella nella quale ha operato nelle annate venatorie precedenti. Ogni gruppo che subentri al precedente al momento di assegnazione delle zone nelle diverse annualità di vigenza del presente Regolamento, si conformerà al processo di rotazione del gruppo uscente.

8. Ogni gruppo di girata dovrà, nell'annata venatoria corrispondente, fare fronte alle richieste di prevenzione danni mediante recinzione delle colture, così come previsto dall'ATC BO3. Nel caso in cui questo non avvenga o che le rimostranze per mancata attività di messa in opera e cura delle recinzioni di non meno di due imprenditori agricoli, presentate per iscritto all'ATC BO3, siano valutate fondate dallo stesso ATC, ogni cacciatore afferente a quel gruppo di girata non potrà esercitare attività venatoria al cinghiale nel territorio dell'area contigua del Parco per la successiva annata venatoria.

9. Analogo provvedimento sarà assunto a carico di quei cacciatori che afferiranno a un gruppo di girata che nel corso di ogni annata venatoria non avrà effettuato almeno il 70% delle uscite giornaliere previste dal combinato disposto del presente Regolamento e del calendario venatorio in quel momento vigente.

10. Ogni anno, entro 15 giorni dal termine della caccia al cinghiale così come prevista dal calendario venatorio in quel momento vigente, il capogruppo di ogni gruppo di girata che avrà operato nell'area contigua dovrà consegnare agli uffici dell'Ente di gestione copia delle schede di girata consegnatigli all'inizio dell'attività venatoria.

11. La caccia di selezione al cinghiale dovrà essere praticata nei periodi previsti all'art. 4, comma 11. Nel periodo di caccia di selezione compreso tra il 15 aprile e il 31 luglio di ogni anno, dovrà essere prelevato almeno il 20% dei capi di cinghiale annualmente individuati dall'Ente di gestione, di concerto con l'ATC BO3, come obiettivo minimo di abbattimento per singola annata venatoria. La ripartizione dei capi indicati come obiettivo minimo di abbattimento, tra i diversi gruppi di girata, sarà di competenza dell'ATC BO3.

Art. 6 Caccia di selezione a daino, cervo e capriolo

1. La caccia di selezione al cervo verrà attuata nell'ambito dell'Areale del Cervo dell'Appennino Tosco Emiliano-Romagnolo (A.C.A.T.E.R.) attraverso l'individuazione dei capi da abbattere inseriti nella gestione complessiva di tale ungulato.

2. La caccia di selezione al daino e al capriolo nel caso dell'Azienda Faunistico Venatoria (di seguito A.F.V.) presente nell'area protetta, verrà attuata secondo le modalità previste dall'ATC BO3 e dalla Regione Emilia-Romagna. I capi da prelevare saranno quelli annualmente comunicati dall'Ente di gestione allo stesso ATC e alla Regione, affinché li assegni all'A.F.V., a seguito di parere favorevole dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Per la richiesta di parere all'ISPRA, l'Ente di gestione dovrà disporre dei risultati dei censimenti realizzati su tutta la superficie dell'area protetta, compresi quelle realizzati dall'A.F.V. in questa ricompresa.

3. Nella attribuzione dei capi di cervo, daino e capriolo, l'ATC seguirà le previsioni indicate nella convenzione di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 7 Periodi e limitazioni dell'attività venatoria

1. Premesso che l'attività venatoria non si svolgerà nelle giornate festive, nelle giornate del 29 e 30 settembre e nelle giornate dell'1 e 2 ottobre (date commemorative dell'eccidio), le giornate di caccia pro-capite saranno 3 (tre) settimanali.

2. La caccia collettiva al cinghiale nell'ATC BO3 si potrà effettuare come da calendario venatorio regionale e da Calendario ATC BO3, dal termine della caccia alla selvaggina stanziale, in tre giornate, lunedì, mercoledì e sabato. Prima del termine della caccia alla selvaggina stanziale, solo nel caso in cui una delle giornate di mercoledì o di sabato coincida con un giorno festivo sarà possibile esercitare la caccia al lunedì. La caccia al cinghiale nell'A.F.V. si svolgerà nelle giornate fisse di giovedì e sabato.

3. La caccia di selezione al cinghiale si svolgerà dal primo gennaio al 31 gennaio e dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno, in tre giornate a scelta tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato di ogni settimana.

4. Il prelievo selettivo di cervo, daino e capriolo avverrà secondo le prescrizioni del R.R. n. 1/2008 e in conformità con i periodi e le modalità stabilite dai Piani di prelievo approvati dalla Regione Emilia – Romagna e dal protocollo d'intesa interregionale per la gestione del cervo dell'Appennino Tosco-Emiliano. Le giornate di caccia settimanali saranno quelle previste dal calendario venatorio al momento vigente.

5. La caccia a fagiano, lepre e pernice rossa si svolgerà nel periodo stabilito dal calendario venatorio al momento vigente.

6. Eventuali ulteriori limitazioni in particolare riguardo le giornate venatorie e le specie cacciabili, potranno essere imposte motivatamente dall'Ente, anche per ragioni legate alla tutela naturalistica, fruizione turistica e didattica del Parco, qualora se ne riscontrasse la necessità. Le modifiche, di carattere temporaneo, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio regionale competente e all'ATC BO3.

7. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 38, comma 3 della L.R. 6/2005 i carnieri massimi prelevabili annualmente da ogni cacciatore in azione nell'area di contigua, con l'esclusione dell'A.F.V., per quanto attiene alla fauna cosiddetta stanziale, nei territori interessati dalla convenzione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, saranno i seguenti:

- a) lepre: 8 capi;
- b) fagiano: 15 capi;
- c) pernice rossa: 4 capi.

8. È vietato utilizzare e detenere munizioni con piombo nell'ambito di tutte le forme di caccia (agli ungulati, da appostamento, vagante) e in tutte le operazioni di controllo faunistico.

9. Nel caso di accertato decesso di uno o più esemplari di lupo (*Canis lupus*) che risulti causato da avvelenamento, uso di lacci o colpi di arma da fuoco, verrà immediatamente sospesa l'attività venatoria a carico del cinghiale, del capriolo per un'intera annata venatoria e comunque per almeno dodici mesi, sostituendola con operazioni di controllo a carico del cinghiale che portino ad un prelievo di capi almeno pari a quello realizzato in caccia nell'anno precedente, onde garantire il contenimento di questo ungulato. Di tale sospensione l'Ente di gestione dovrà dare immediata comunicazione all'ATC BO3, al Servizio territoriale Caccia e Pesca di Bologna ed agli organi di vigilanza (Carabinieri Forestali e Polizia locale della Città metropolitana).

10. Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Regolamento la caccia nell'area contigua è consentita secondo il Calendario Venatorio al momento vigente e nei limiti definiti dalle leggi nazionali e regionali.

Art. 8 Titolo di accesso

1. Per il riconoscimento e il controllo dei cacciatori di cui all'art. 4, comma 4 è previsto il rilascio di apposito tesserino da parte dell'Ente di gestione. Tale tesserino riporterà, con l'esclusione di quelli non nominativi impiegati negli ambiti privati, oltre ai dati personali del cacciatore al quale è stato rilasciato, anche un modulo sul quale il cacciatore, prima dell'inizio della propria attività, dovrà riportare in modo indelebile la data nella quale si troverà a operare.

2. Sarà cura del cacciatore annotare sul tesserino rilasciato dall'Ente di gestione il numero dei capi di selvaggina abbattuti, specie per specie. Copia del tesserino regionale e l'originale, compilati in tutte le loro parti, dovranno essere consegnati all'Ente di gestione entro il 31 marzo di ogni anno. La mancata riconsegna del tesserino dell'Ente precluderà per la successiva annata venatoria l'accesso venatorio all'area di contigua.

3. Al fine di garantire la priorità di cui all'art. 4, comma 3 e la densità venatoria massima ammissibile di cui all'art. 4, comma 2, a partire dalla data per la distribuzione dei tesserini di cui al precedente comma 1, stabilita annualmente con determina dirigenziale, e per i successivi 30 giorni, potranno acquisire tale titolo di riconoscimento solo i cacciatori residenti anagraficamente nel territorio dei comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi. Nel caso in cui allo scadere dei citati 30 giorni non fossero stati distribuiti tutti i tesserini disponibili, quelli residuali potranno essere ceduti a cacciatori residenti altrove secondo le seguenti priorità e tempi:

- dal 31° al 37° giorno dopo l'inizio della distribuzione dei tesserini, a proprietari di terreni con superficie superiore ai 3 ha all'interno dell'area protetta;
- dal 38° al 44° giorno dopo l'inizio della distribuzione dei tesserini, a proprietari di immobili all'interno dell'area protetta.

La proprietà dei terreni e degli immobili dovrà essere dichiarata dai richiedenti all'atto del ritiro del tesserino dell'Ente di gestione mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa".

Tali dichiarazioni saranno sottoposte a controllo a campione dall'Ente di gestione ed eventuali dichiarazioni false e mendaci saranno sanzionate a termine di Legge in base all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".

4. Per la caccia di selezione al capriolo, al cervo e al cinghiale, l'Ente di gestione inizierà la distribuzione dei tesserini per l'attività venatoria nel territorio di competenza indipendentemente dai termini indicati al punto 3 del presente articolo. Tali tesserini, essendo dedicati alla caccia di selezione, non verranno conteggiati al fine del calcolo del carico massimo di 170 cacciatori come stabilito all'art. 4, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 9 Azienda Faunistico Venatoria

1. Dall'adozione del presente Regolamento non è consentito l'aumento della superficie destinata all'attività venatoria di ambiti privati così come autorizzati alla stessa data, come l'istituzione di nuove A.F.V.

2. L'A.F.V. ricadente nell'area di contigua, dovrà attenersi per la gestione delle proprie attività venatorie al presente Regolamento. L'accesso all'area contigua è consentito esclusivamente al titolare della concessione e ai cacciatori autorizzati dal titolare stesso come disposto all'art. 43, comma 9, della LR 8/1994, fermo restando che i cacciatori dovranno essere muniti del tesserino di cui al comma 1 dell'art. 8 del presente Regolamento. Tali tesserini potranno essere richiesti dal concessionario dell'A.F.V. nel numero massimo di 10 per ogni annata venatoria e dovranno essere restituiti all'Ente di gestione compilati entro il 31 marzo di ogni anno.

3. Alla scadenza della concessione rilasciata dalla Regione Emilia - Romagna, l'Ente di gestione esprimerà un parere sul rinnovo di tale concessione, che avrà come riferimento la verifica del rispetto di quanto prescritto dall'Ente di gestione stesso all'atto del rilascio del parere precedente.

4. Al termine di ogni stagione venatoria il concessionario dell'A.F.V. dovrà consegnare all'Ente di gestione copia dei registri di caccia in girata e un elenco delle specie oggetto di abbattimento con i relativi prelievi.

Art. 10 Controllo e vigilanza

1. L'Ente di gestione collabora al coordinamento della vigilanza faunistico venatoria con il Corpo di Polizia provinciale della Città Metropolitana di Bologna e con l'ATC ai sensi dell'art. 59 della L.R. 8/1994, anche tramite apposita convenzione.

2. Il tesserino di cui al comma 1 dell'art. 8, la licenza di caccia, il tesserino regionale, il titolo di accesso all'ATC B03, e l'assicurazione, dovranno essere esibiti a semplice richiesta del personale di vigilanza.

Art. 11 Divieto di immissioni

1. È vietato effettuare qualsiasi tipo di immissione di fauna in libertà (compresi reintroduzioni e ripopolamenti anche di specie autoctone) salvo quanto previsto da specifici piani e programmi predisposti e attuati direttamente dall'Ente di gestione, nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio al momento vigente e preventivamente sottoposti alla valutazione d'incidenza.

2. Negli ambiti privati potranno effettuarsi immissioni di specie gestionali a carattere stanziale solo se autorizzate dall'Ente di gestione e nel rispetto delle specie cacciabili previste dal presente Regolamento.

Art. 12 Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui agli artt. 30, 31 e 32 della L. 157/1992, all'art. 61 della L.R. 8/1994 e all'art. 22 del Regolamento Regionale n. 1/2008 nonché le norme di cui all'art. 60 della L.R. 6/2005 e delle Norme di attuazione del P.T.P. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale", e della Legge Regionale 28 aprile 1984 n. 21 "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

Sono inoltre previste le seguenti sanzioni, nel caso in cui un cacciatore venga colto in azione venatoria:

- in giornate o in orari in cui tale attività non è ammessa, è applicata una sanzione pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00;
- nelle zone di Parco (zona B e zona C) dove tale attività non è ammessa, è applicata una sanzione pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00.

2. In caso di sanzione amministrativa o penale per attività in contrasto al presente Regolamento, al trasgressore non verrà inoltre rilasciato il permesso di caccia nell'area contigua per le successive tre annate venatorie.

Art. 13 Convenzione con l'ATC B03

1. Al fine di una corretta gestione della fauna nell'area contigua l'ATC competente provvede a quanto previsto dall'art. 33, commi 1 e 3 della L.R. 8/1994, secondo modalità che potranno definirsi con apposita convenzione stipulata con l'Ente di gestione. In tal caso la Convenzione sarà stipulata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 8/1994 e s.m. e degli artt. 35, 36, 37 e 38 della L.R. 6/2005.

2. I proventi dei capi di cervo, daino e capriolo prelevati in caccia di selezione andranno a favore dell'ATC B03.

3. La convenzione con l'ATC B03 dovrà prevedere la possibilità, se ammesso dalle norme al momento vigenti, per i cacciatori aventi residenza venatoria nell'ATC B02, se anagraficamente residenti nei comuni di Monzuno, Marzabotto e Grizzana, e quindi dotati del tesserino dell'ATC B02, di poter esercitare la caccia alla selvaggina di cui al presente Regolamento nell'area contigua del Parco Storico di Monte Sole senza l'obbligo di doversi dotare anche del tesserino dell'ATC B03.

Art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore in seguito alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia – Romagna ai sensi dell'art. 32 della L.R. 6/2005.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 4 MAGGIO 2022, N. 8341

PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna, tipo operazione 4.4.01 "Ripristino di ecosistemi". Modifica della determinazione n. 22517/2019. Proroga termini di fine lavori e slittamento della comunicazione di fine lavori e della domanda di pagamento a saldo

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (di seguito, FEASR) e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del giorno 11 marzo 2014, il quale integra il suddetto Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, e successive modifiche ed integrazione;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del giorno 11 marzo 2014, il quale integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, introducendo altresì disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visti:

- l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato dalla Com-

missione europea con Decisione C (2014)8021 in data 20 ottobre 2014;

- il Regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno;

Preso atto dell'approvazione delle disposizioni transitorie di cui al Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che estendono il quadro normativo dell'attuale Politica Agricola Comune (PAC) agli anni 2021-2022;

Visti:

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come PSR 2014-2020) – Versione 11.1 - attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea, con Decisione C (2021) 6321 *final* del 23 agosto 2021;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1353 del 30 agosto 2021, avente ad oggetto "Presenza d'atto dell'approvazione delle modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna (versione 11.1)";

Dato atto che:

- fra le Misure previste dal citato P.S.R. 2014-2020, è compresa la Misura M04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali";

- nell'ambito della Misura 4 è compresa la Sottomisura 4.4 "Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali" che include, a sua volta, il Tipo di Operazione 4.4.01 "Ripristino di ecosistemi";

- l'Operazione 4.4.01, inoltre, prevede interventi non produttivi, intesi come investimenti materiali che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività della azienda agricola e/o forestale, finalizzati a garantire uno sviluppo sostenibile dell'attività agro-alimentare emiliano-romagnola e il miglioramento delle condizioni ambientali del territorio, perseguendo il raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente della biodiversità;

- le risorse del P.S.R. attribuite per l'intero periodo 2014-2020 per il Tipo di Operazione 4.4.01 ammontano a euro 2.000.000,00;

- all'attuazione del Tipo di Operazione 4.4.01 provvede la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, fermo restando che l'Autorità di Gestione resta rappresentata dal Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 18 febbraio 2019 è stato approvato il Bando unico regionale per l'annualità 2019 per un importo complessivo pari a euro 2.000.000,00, con cui si è data attuazione al Tipo di Operazione 4.4.01 "Ripristino di ecosistemi", nell'ambito della Misura 04 del P.S.R. 2014-2020;

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 768 del 20 maggio 2019 è stato modificato il sopracitato Bando pubblico al fine di correggere alcuni contenuti impropri dell'Allegato A e di introdurre alcune modifiche all'Allegato A2";

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 886 del 5 giugno 2019 è stato riapprovato l'avviso pubblico dell'Operazione 4.4.01, al fine di rettificare ulteriormente l'Allegato A e di prorogare il termine per la presentazione delle domande di sostegno;

Vista la propria determinazione n. 22517 del 5 dicembre 2019 con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno pervenute in merito all'Operazione 4.4.01 "Ripristino di ecosistemi", ammettendo a finanziamento n. 14 progetti per un importo complessivo pari a € 1.977.440,46;

Considerato che al punto 9 del dispositivo della sopra citata determina n. 22517/19 si è stabilito tra l'altro che i beneficiari devono trasmettere la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese e della liquidazione dei contributi, come di seguito esplicitato:

le Amministrazioni pubbliche e gli Organismi di diritto pubblico devono presentare entro 180 giorni dall'approvazione della graduatoria, tramite il Sistema Informativo di Agrea (SIAG), la domanda di comunicazione integrativa comprendente tutta la documentazione relativa alle procedure adottate. Gli stessi beneficiari procederanno all'inizio lavori a seguito dell'ultimazione delle procedure di affidamento degli stessi;

le altre tipologie di beneficiari, non tenute alla presentazione della comunicazione integrativa, inviano entro 180 giorni dall'approvazione della graduatoria, al Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna (ora Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane), la documentazione comprovante l'avvenuta consegna dei lavori (Verbale di consegna dei lavori o Attestazione di inizio lavori rilasciato dal Direttore dei lavori);

tutti i beneficiari potranno presentare le eventuali domande di pagamento intermedio (massimo 2), allegando la documentazione comprovante le spese effettuate;

entro 30 mesi dall'approvazione della graduatoria tutti i beneficiari dovranno avere terminato i lavori previsti;

entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, infine, tutti i beneficiari dovranno presentare la comunicazione di fine lavori e la domanda di pagamento a saldo, allegando la documentazione comprovante l'effettuazione della spesa;

Richiamata la determinazione n. 1010 del 21/1/2022 con la quale si è provveduto a rettificare quanto riportato al punto 9, ultimo alinea, del dispositivo della determinazione n. 2257/19 esplicitando che:

- i 30 mesi dall'approvazione della graduatoria, di cui alla determinazione n. 2257/19 del 5 dicembre 2019, quale termine ultimo di fine lavori scadono il 4 giugno 2022;

- la comunicazione di fine lavori, coincidente con la presentazione della domanda di pagamento a saldo delle spese sostenute, dovrà essere presentata entro i 90 giorni successivi al termine dei 30 mesi autorizzati per la fine dei lavori e pertanto entro il 2 settembre 2022;

Vista la richiesta di proroga di 150 giorni del termine indicato per la fine dei lavori, pervenuta con Prot. 20/04/2022.0391672.E, e considerato che:

- la richiesta rispetta le tempistiche di presentazione stabilite al punto 10 dell'Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 886 del 5 giugno 2019 (almeno 30 giorni prima della scadenza del termine che si intende prorogare);

- la richiesta, volta ad ottenere la proroga di 150 giorni del

termine fissato per la conclusione dei lavori, è motivata dalle condizioni meteo-climatiche che hanno determinato una situazione di aridità che rende molto difficoltoso procedere alla realizzazione dei rimanenti interventi connessi all'operazione;

- la motivazione addotta risulta oggettivamente giustificata dalla perdurante assenza di precipitazioni del recente periodo invernale e che, in considerazione della compatibilità tra i tempi di ultimazione dei lavori e quelli di rendicontazione delle spese sostenute, tale condizione oggettiva rende opportuna l'applicazione della proroga a tutti i beneficiari;

Considerato che l'accoglimento della proroga richiesta comporta la rettifica di quanto riportato al punto 9, ultimo alinea, del dispositivo della determinazione n. 2257/19 esplicitando che:

- i lavori dovranno concludersi entro i 35 mesi successivi all'approvazione della graduatoria di cui alla stessa determinazione n. 2257/19 del 5 dicembre 2019, pertanto scadono il 4 novembre 2022;

- la comunicazione di fine lavori, coincidente con la presentazione della domanda di pagamento a saldo delle spese sostenute, dovrà essere presentata entro i 90 giorni successivi al termine dei suddetti 35 mesi ora stabiliti per la fine dei lavori e pertanto entro il 2 febbraio 2023;

Richiamate:

- la L.R. n. 15 del 15 novembre 2021 "Revisione del quadro normativo per l'esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare. Abrogazione della legge regionale n.15 del 1997 recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura";

- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;

Viste, altresì:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile;

- la determinazione dirigenziale n. 19063 del 24/11/2017 "Provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022, recante "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021" e l'allegato A alla determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio 2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 324 del

7/3/2022 recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 7/3/2022 recante “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- la deliberazione n. 426 del 21/3/2022 recante “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

- la determinazione n. 5514 del 24/3/2022 recante “Riorganizzazione della Direzione Generale Politiche finanziarie, conferimento di incarichi dirigenziali, assegnazione del personale e proroga delle posizioni organizzative”;

- la determinazione n. 5615 del 25/3/2022, avente ad oggetto “Riorganizzazione della Direzione generale Cura del Territorio e dell’Ambiente. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;

Richiamate, inoltre:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare l’allegato A);

- le circolari del capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale n. PG/2017/0660476 di protocollo del 13 ottobre 2017 e n. PG/2017/0779385 di protocollo del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della suddetta deliberazione di Giunta n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, neppure potenziale, di interessi;

Dato atto che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Richiamate le considerazioni formulate in premessa che

costituiscono parte integrante del seguente dispositivo;

determina

1) di approvare la parziale modifica della determinazione n. 22517/19 in merito ai termini stabiliti per la fine dei lavori e per la presentazione della comunicazione di fine lavori e della domanda di pagamento a saldo;

2) di stabilire che i beneficiari dell’Operazione 4.4.01 del PSR 2014-2020 dovranno avere terminato i lavori previsti entro 35 mesi dall’approvazione della graduatoria di cui alla determinazione n. 22517/19 del 5 dicembre 2019, ossia entro il 4 novembre 2022;

3) di disporre che la comunicazione di fine lavori, coincidente con la presentazione della domanda di pagamento a saldo delle spese sostenute, dovrà essere presentata entro i 90 giorni successivi al termine dei 35 mesi sopra definiti per la fine dei lavori e pertanto entro il 2 febbraio 2023;

4) di confermare le restanti parti previste dalla propria determinazione n. 22517 del 5/12/2019;

5) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna dando atto che il Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sulla pagina web <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/4-4-01-ripristino-di-ecosistemi/bandi-e-documenti-utili>;

6) di trasmettere, tramite posta elettronica certificata, il presente provvedimento ai beneficiari dell’Operazione 4.4.01 “Ripristino di ecosistemi”;

7) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate nella parte narrativa.

IL DIRETTORE GENERALE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE 4 MAGGIO 2022, N. 8344

Modifica e integrazione criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione - Istruzioni per i beneficiari del bando 2021 per la concessione di contributi per il sostegno alle imprese produttive nelle aree montane dell’Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge regionale n. 2/2004 approvato con DGR n. 1116/2021

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1116 del 12/7/2021, avente ad oggetto “Approvazione del bando 2021 per la concessione di contributi per il sostegno alle imprese produttive nelle aree montane dell’Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge Regionale n. 2/2004”;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1299 del 2/8/2021 avente ad oggetto “Modifiche al Bando approvato con delibera

di Giunta regionale n. 1116/2021 approvazione del Bando 2021 per la concessione di contributi per il sostegno alle imprese produttive nelle aree montane dell’Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 8 comma 3, della Legge Regionale n. 2/2004”;

- la Determinazione dirigenziale n. 5967 del 30/3/2022 avente ad oggetto “Approvazione criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione - Istruzioni per i beneficiari del bando 2021 per la concessione di contributi per il sostegno alle imprese produttive nelle Aree Montane dell’Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge Regionale n. 2/2004 approvato con DGR n. 1116/2021”;

Dato atto che:

- il documento “Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione”, Allegato 1 parte integrante e sostanziale della Determinazione dirigenziale n. 5967 del 30/3/2022, ai paragrafi 1.1 e 2.7 cita quanto segue “qualora la data di conclusione del progetto sia antecedente alla data del 4/4/2022, la rendicontazione dovrà essere presentata entro 30 giorni a decorrere dal 4/4/2022”;

- con Determinazione n. 6884 del 13/4/2022 avente ad oggetto “Legge regionale n. 2/2004, art. 8 comma 3. Ulteriore concessione dei contributi finalizzati al sostegno delle imprese produttive nelle

Aree Montane dell'Emilia-Romagna di cui al Bando 2021, come approvato con Delibera di Giunta regionale n. 1116/2021. Accertamento e stralcio dell'economia realizzata” sono stati concessi ulteriori contributi attraverso lo scorrimento della graduatoria;

- le comunicazioni inerenti al contributo concesso con Determinazione n. 6884 del 13/4/2022 sono state inviate alle singole imprese in data successiva rispetto a quella di approvazione dell'atto stesso;

Considerato opportuno garantire a tali imprese le medesime opportunità rispetto a coloro a cui è stato concesso il contributo con Determinazione n. 24496 del 23/12/2021, il documento “Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione”, Allegato 1 parte integrante e sostanziale della Determinazione dirigenziale n. 5967 del 30/3/2022, ai paragrafi 1.1 e 2.7, viene modificato e integrato come segue “qualora la data di conclusione del progetto sia antecedente alla data del 4/4/2022, la rendicontazione dovrà essere presentata entro 30 giorni a decorrere dal 4/4/2022, oppure entro 30 giorni a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo, se quest'ultima risulta essere successiva al 4/4/2022”;

Richiamate:

- la Legge Regionale n. 43 del 26/11/2001 avente ad oggetto “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29/12/2008 ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera di Giunta n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera di Giunta n. 450/2007” e successive modifiche, per quanto applicabile;

Visti:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive integrazioni;

- la Legge regionale n. 40/2001 avente ad oggetto “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” per quanto applicabile;

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31/1/2022 avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 771 del 24/5/2021 avente ad oggetto “Rafforzamento delle capacità amministrative

dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021” con cui, tra le altre cose, vengono conferiti gli incarichi di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), e di Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA);

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della Deliberazione n. 468/2017;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 324 del 7/3/2022 avente ad oggetto “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale”;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 325 del 7/3/2022 avente ad oggetto “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022 avente ad oggetto “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia”;

- la Determinazione dirigenziale n. 19063 del 24/11/2017 “Provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 5615 del 25/3/2022, avente ad oggetto “Riorganizzazione della Direzione generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di modificare ed integrare, per le motivazioni di cui in premessa, il documento “Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione – Istruzioni per i beneficiari” approvato con Determinazione dirigenziale n. 5967 del 30/3/2022, così come risulta dall'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare l'Allegato 1 al presente atto sul sito <https://montagna.regione.emilia-romagna.it>;
3. di pubblicare la seguente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà in merito ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Il Responsabile del Settore

Gianni Gregorio

ALLEGATO 1



CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

Istruzioni per i beneficiari del

**BANDO 2021 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE PRODUTTIVE NELLE
AREE MONTANE DELL'EMILIA-ROMAGNA**

Articolo 8, comma 3, Legge regionale n. 2/2004

Bando approvato con

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1116/2021 e ss.mm.ii.

INDICE

INTRODUZIONE.....	3
1. PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE	3
1.1. PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE	3
1.2. CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE.....	5
1.3. ESITO DEL CONTROLLO	7
1.4. CALCOLO DEL CONTRIBUTO.....	7
1.5. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO.....	8
2. APPROFONDIMENTI	9
2.1 REGIME DI AIUTO E CUMULO	9
2.2 SPESE SOSTENUTE.....	9
2.2.1 Spese Ammissibili	9
2.2.2 Spese Non Ammissibili	12
2.3 DOCUMENTAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA	12
2.3.1 Documentazione Contabile Minima.....	13
2.3.2 Documentazione Amministrativa Minima	15
2.3.3 Documentazione di Progetto Minima.....	17
2.4 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI.....	19
2.5 CONTATTI	20
2.6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	21
2.7 DATE E SCADENZE DA RICORDARE.....	21

INTRODUZIONE

Il presente documento regola le modalità di rendicontazione delle spese sostenute a valere sul **bando 2021 per la concessione di contributi per il sostegno alle imprese produttive nelle aree montane dell'Emilia-Romagna** approvato con la Delibera di Giunta n.116/2021, modificato con Delibera di Giunta 1299/2021, ai fini della erogazione del contributo regionale.

In questo documento sono descritte le istruzioni per rendicontare le spese sostenute per il progetto ammesso a contributo ai fini della liquidazione.

La rendicontazione è la procedura successiva alla fase di valutazione e concessione del contributo, che ha lo scopo di controllare come è stato realizzato il progetto.

Questa fase prende avvio quando il beneficiario presenta la rendicontazione delle spese e comprende tutte le verifiche amministrative e contabili che la Regione deve attuare per predisporre il pagamento del contributo relativo alla quota di spese ammesse.

Il soggetto che svolge l'istruttoria di rendicontazione è il Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna.

Pertanto, la rendicontazione di un progetto comprende le attività svolte da due diversi soggetti:

- dal beneficiario, che richiede il pagamento del contributo alla Regione Emilia-Romagna;
- dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, che verifica la correttezza della documentazione contabile e la pertinenza della spesa al progetto ammesso a contributo.

Questo documento descrive le procedure che adotta il Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna per l'istruttoria e le istruzioni e le regole a cui deve attenersi il beneficiario per rendicontare il progetto.

Quanto non espressamente previsto nelle presenti istruzioni è regolato secondo i principi definiti nel *"Bando 2021 per la concessione di contributi per il sostegno alle imprese produttive nelle aree montane dell'Emilia-Romagna"* approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1116/2021, modificato con Delibera di Giunta Regionale n. 1299/2021 e disponibile al link: <https://montagna.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/bandi/bando-2021-impres-produttive-nelle-aree-montane/bando-2021-per-la-concessione-di-contributi-per-il-sostegno-alle-impres-produttive-nelle-aree-montane-dell2019emilia-romagna-ai-sensi-dell2019art-8-comma-3-della-legge-regionale-n-2-2004>

1. PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE

1.1. PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Il beneficiario invia la rendicontazione delle spese alla Regione Emilia-Romagna, con i tempi e le modalità di seguito indicate:

- ai sensi dell'art. 28, comma 1, il beneficiario del contributo, dovrà, al fine di ottenere la liquidazione effettiva dello stesso, inviare una apposita rendicontazione corredata dalla relativa documentazione di spesa a partire dal **04/04/2022**;
- ai sensi dell'art. 28, comma 2, la liquidazione del contributo potrà avvenire per stati di avanzamento nel limite di una sola rendicontazione intermedia pari ad almeno il 50% del costo dell'intero intervento e la liquidazione del saldo potrà avvenire solo a seguito dell'ultimazione dei lavori.
Qualora gli interventi siano già stati interamente realizzati, sarà possibile rendicontare le spese in un'unica soluzione a partire dal **04/04/2022**;
- ai sensi degli artt. 28 e 29 del bando, i beneficiari dei contributi dovranno inviare alla Regione la rendicontazione delle spese a saldo, **entro 30 giorni dalla conclusione del progetto** come definita dall'art. 25 comma 6, pena la decadenza e revoca del contributo.

Qualora la data di conclusione del progetto sia antecedente alla data del 04/04/2022, la rendicontazione dovrà essere presentata entro 30 giorni a decorrere dal 04/04/2022, oppure entro 30 giorni a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo, se quest'ultima risulta essere successiva al 04/04/2022.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 25, comma 1, i progetti ammessi a contributo dovranno essere avviati a partire dalla data di presentazione della domanda di concessione ed entro 6 mesi dalla data di approvazione della graduatoria di concessione dei contributi, e conclusi entro il 31/03/2024, pena la decadenza del contributo concesso, salvo eventuale proroga concessa ai sensi dell'art. 26.

La rendicontazione delle spese costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000. Quanto dichiarato nella medesima comporta, pertanto, la decadenza dei benefici di cui all'art. 75 e l'applicazione delle sanzioni stabilite nell'art. 76 del medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Modalità di inoltro della rendicontazione: la rendicontazione delle spese dovrà essere compilata, firmata digitalmente con una delle modalità previste dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 dal legale rappresentante o soggetto delegato sulla base della procura speciale allegata alla domanda di contributo e trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Il procedimento di liquidazione ha inizio alla data di **protocollo della rendicontazione delle spese** da parte del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna e si conclude con il pagamento del contributo, fatti salvi i casi di revoca o di interruzione del procedimento previsti al successivo paragrafo 1.3

“Esito del controllo”.

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno rigettate, le rendicontazioni delle spese, sotto forma di dichiarazioni sostitutive di atto notorio:

- trasmesse con modalità differenti dall’invio tramite PEC;
- firmate da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria e non dotato di apposita procura speciale;
- con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- inviate oltre i termini previsti dal bando, fatta salva la richiesta di proroga prevista all’art. 26 dello stesso.

Si rende noto che la mancata trasmissione della domanda di pagamento, con la relativa documentazione allegata, entro i termini indicati all’art. 29 comma 2 del bando, comporta la revoca del contributo.

1.2. CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE

La Regione esamina la rendicontazione delle spese e la documentazione trasmessa dal beneficiario sotto il profilo formale e di merito, ai fini della **verifica della completezza** e della **correttezza amministrativa e contabile**, nonché del possesso **dei requisiti da parte del beneficiario** per la liquidazione del contributo.

In particolare, verrà verificato come il progetto è stato realizzato confrontando la versione approvata al termine della fase di valutazione, o dopo eventuali richieste di variazione ai sensi dell’art. 27 del bando, con quella effettivamente realizzata.

Il controllo è svolto attraverso la verifica di quanto dichiarato dal beneficiario e di quanto acquisito direttamente dai servizi informativi della Pubblica Amministrazione in merito ai **requisiti richiesti al beneficiario**.

Al momento della rendicontazione delle spese, l’impresa deve essere in possesso dei requisiti soggettivi indicati dal bando all’art. 3 e di seguito richiamati:

1. essere regolarmente costituita ed iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
2. avere la sede o l’unità locale oggetto dell’intervento di cui all’articolo 4 comma 1 lettere a), b) e c) in uno dei Comuni montani di cui all’allegato A al bando. Tale condizione verrà verificata a seguito della **rendicontazione del saldo** tramite visura camerale o altro documento equivalente.
3. non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall’art. 160 e ss. della Legge Fallimentare), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

4. non devono aver ricevuto per le stesse spese e i medesimi titoli di spesa altri aiuti pubblici di qualsiasi natura classificabili come aiuti di Stato ai sensi della normativa comunitaria.

Inoltre, come indicato dall'art. 3, comma 1, sarà verificato che i progetti, presentati dalle imprese aventi qualsiasi forma giuridica, non siano inquadrabili nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio o nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea. Ai fini delle verifiche amministrative di quanto sopra, verrà accertato che l'impresa non eserciti esclusivamente le attività di cui alla sezione A "Agricoltura, silvicoltura e pesca" della classificazione Ateco in uso come indicate nel certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di appartenenza.

Infine, verrà verificato che le imprese di trasformazione aventi codice Ateco C.10 abbiano un numero di ULA (Unità Lavorative Aziendali) derivanti dal LUL (Libro Unico del Lavoro) fino a 15 al momento della presentazione della domanda.

Il controllo inoltre proseguirà attraverso le seguenti verifiche:

- **Corrispondenza del progetto realizzato.** Il Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna verifica che il progetto realizzato sia corrispondente a quello approvato, tenendo conto di eventuali variazioni approvate ai sensi dell'art. 27 del bando "Variazione dei progetti".

Si rammenta che è necessario richiedere l'autorizzazione alla Regione per modifiche al progetto approvato, come specificato all'art. 27 del bando "Variazione dei progetti".

In conformità con le pertinenti norme europee, la Regione provvederà ad interrogare il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ai fini dell'effettuazione dei controlli propedeutici all'erogazione degli aiuti e a registrare sul medesimo registro i dati relativi ai contributi liquidati per i progetti realizzati.

- **Coerenza del rendiconto analitico dei costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento con il piano dei costi approvato, con le voci di spesa indicate all'art. 5 del bando "Spese ammissibili e non ammissibili" e con i preventivi e/o il computo metrico approvati in sede di ammissione della domanda.** Il rendiconto analitico delle spese dovrà indicare la lista delle fatture richieste a contributo riportando numero, data di emissione, descrizione della spesa, ragione sociale del fornitore, data di pagamento, importo al netto e al lordo di IVA, di ciascuna fattura.
- Modalità di sostenimento della spesa e della sua tracciabilità (capitolo 2. "Approfondimenti");
- Accertamento che il progetto rendicontato non incorra in altri casi di decadenza o revoca del contributo riportati all'art. 39 del bando "*Quando si incorre nelle cause di decadenza e revoca del contributo*".
- **Rispetto dell'obbligo di avvio dei progetti entro 6 mesi dalla data di approvazione della graduatoria di concessione dei contributi.** A tal fine, sarà verificato il rispetto da parte del beneficiario dell'inoltro

tramite PEC (all'indirizzo segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it) della documentazione obbligatoria prevista all'art. 25 comma 4 e 5.

1.3. ESITO DEL CONTROLLO

La verifica produce un esito, che viene comunicato al beneficiario, e che può essere:

- **Positivo:** la documentazione contabile, amministrativa e di progetto presentata corrisponde nella forma e nella sostanza al progetto approvato e alle regole del Bando e si può procedere con le successive fasi di liquidazione e pagamento del contributo;
- **Negativo:** la documentazione contabile, amministrativa e di progetto presentata non corrisponde nella forma e nella sostanza al progetto approvato e alle regole del Bando e pertanto viene dato avvio al procedimento di revoca del contributo, previa eventuale richiesta di chiarimenti;
- **Sospensivo:** la documentazione contabile, amministrativa e di progetto corrisponde parzialmente, in quanto non sono stati prodotti i giustificativi appropriati nella forma e nella sostanza, al progetto presentato e alle regole del Bando, e possono essere richiesti al beneficiario chiarimenti o integrazioni. In quest'ultimo caso, il procedimento verrà interrotto, e il beneficiario invitato a integrare la documentazione entro un termine che verrà indicato e che non potrà comunque essere superiore ai 30 giorni calcolati a partire dalla data di richiesta. Trascorso tale termine, il procedimento si riavvia e il Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna procederà comunque all'esame della documentazione fino a quel momento ricevuta, formulando l'esito finale, che potrà essere positivo, negativo, o portare ad una rideterminazione del contributo.

1.4. CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Ai fini della determinazione del contributo liquidabile si procederà:

- a) all'esame della documentazione inviata ed all'eventuale richiesta di integrazioni;
- b) all'identificazione delle spese ammissibili, tenendo conto dei massimali previsti per alcune voci di spesa all'art. 5 del bando. In particolare, come previsto dal comma 3, sono ammissibili nel limite del 10% dei costi totali candidati, di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 5 del bando, i costi di progettazione degli interventi edilizi e di impiantistica.
- c) alla quantificazione del contributo liquidabile, tenuto conto della percentuale indicata all'art. 6 del bando "*Tipologia, misura del contributo e premialità*".
- d) alla verifica della presenza effettiva delle condizioni di premialità sulla base delle quali l'impresa ha ottenuto un punteggio ed una posizione nella graduatoria di assegnazione del contributo.

Nel caso in cui le condizioni di premialità sulla base delle quali l'impresa ha ottenuto un punteggio ed una posizione nella graduatoria di assegnazione del contributo non siano raggiunte in sede di rendicontazione a saldo, il punteggio sarà rideterminato escludendo la premialità non effettivamente ottenuta e rimodulando la graduatoria. **Come esplicitato all'art. 27 del bando, tale rimodulazione può anche comportare la revoca del contributo concesso.**

Ai fini del calcolo delle specifiche premialità riconducibili all'incremento occupazionale, al momento della presentazione della rendicontazione di spesa a saldo il beneficiario dovrà allegare copia del LUL (Libro Unico del Lavoro) o documentazione equivalente, in cui sia riscontrabile l'incremento tra i dipendenti a tempo pieno e indeterminato risultanti alla data della delibera di approvazione del bando e quelli risultanti al momento della presentazione della rendicontazione delle spese e dichiarati nella domanda di pagamento.

Qualora l'importo delle spese rendicontate ammesse in fase di liquidazione dovesse risultare inferiore all'investimento ammesso all'atto della concessione, il contributo da liquidare verrà ricalcolato e sarà pari al 70% della spesa rendicontata ritenuta ammissibile. Come previsto all'art. 6 del bando, il contributo complessivo liquidabile non potrà comunque superare l'importo massimo di € 150.000,00. Una spesa rendicontata e ammessa superiore all'importo dell'investimento approvato non comporta nessun aumento del contributo concesso.

In ogni caso, il contributo da liquidare non può mai essere superiore al contributo concesso.

1.5. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

La liquidazione del contributo, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del bando, verrà effettuata per stati di avanzamento, debitamente comprovati da giustificativi di spesa e relative modalità di pagamento. In tal caso, potrà essere richiesta la liquidazione di uno stato di avanzamento intermedio che dovrà rappresentare una spesa pari ad almeno il 50% del costo dell'intero intervento e la liquidazione del saldo potrà avvenire solo a seguito dell'ultimazione dei lavori. Qualora gli interventi siano già stati interamente realizzati, sarà possibile rendicontare le spese in un'unica soluzione a partire dal **04/04/2022**. Il termine previsto per l'istruttoria di liquidazione è pari a 90 giorni dalla data di protocollazione della rendicontazione, fatti salvasi di interruzione previsti per richieste di integrazioni.

Il Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna prima di liquidare il contributo procederà a verificare i seguenti requisiti, ai sensi dell'art. 36 del bando:

1. la regolarità contributiva dell'impresa. Nel caso di irregolarità, si procederà con quanto previsto all'art. 4 (intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore) comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.

2. che il rappresentante legale e i soggetti indicati nell'articolo 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. e ii. non siano destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto (COMUNICAZIONE ANTIMAFIA).

Eventuali irregolarità nella posizione del beneficiario in merito al DURC o l'incompletezza della documentazione necessaria per le verifiche antimafia daranno luogo ad interruzione del procedimento.

A seguito di adozione dell'**atto di liquidazione** da parte del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, copia della documentazione verrà trasmessa al beneficiario tramite PEC.

2. APPROFONDIMENTI

2.1 REGIME DI AIUTO E CUMULO

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del bando i contributi previsti sono concessi ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis».

I contributi previsti non sono cumulabili con altri aiuti di stato ma solo con altre agevolazioni pubbliche (anche di tipo fiscale) non costituenti aiuti di stato nel rispetto del limite fissato dalle autorità responsabili di dette misure agevolative e a condizione che non sia superato il 100% di contributo su ciascuna voce di spesa ammissibile (art.7 comma 3).

2.2 SPESE SOSTENUTE

2.2.1 Spese Ammissibili

Per essere ammissibili a valere sul bando in oggetto, le spese sostenute (art. 31 del bando), devono:

- essere pertinenti e riconducibili al progetto presentato e approvato;
- essere effettivamente sostenute dal beneficiario e quietanzate secondo le modalità descritte nell'articolo 32 del bando;
- essere sostenute nel periodo di eleggibilità;
- riferirsi a fatture, note di addebito o altri documenti contabili equivalenti fiscalmente validi;
- rientrare nelle voci di costo ritenute ammissibili dalla Regione (art. 5 del bando) e precisamente:
 1. Sono ammissibili gli investimenti in attivi materiali (terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature) e/o immateriali (diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale) ed in opere di ristrutturazione edilizia ed impiantistica.

2. Le opere di edilizia e di impiantistica sono ammissibili al costo previsto dal computo metrico, al netto delle decurtazioni operate in sede di valutazione del progetto.
 3. Sono inoltre ammissibili, nel limite del 10% dei costi totali candidati di cui ai precedenti punti 1 e 2, i costi di progettazione degli interventi edilizi e di impiantistica.
 4. La spesa minima candidata a contributo non deve essere inferiore a € 25.000,00.
- rispettare tutte le condizioni e prescrizioni previste dal bando ed essere documentate come indicato al paragrafo 2.3 del presente manuale;
- essere effettivamente contabilizzate, pagate e rendicontate in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili vigenti e secondo le modalità indicate sia dal bando che dal presente manuale e, in particolare, essere pagate esclusivamente con le seguenti modalità, elencate al comma 1 dell’art. 32 del bando *“Modalità di pagamento delle spese e documentazione probatoria”*:

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE	DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DEL PAGAMENTO DA ALLEGARE ALLA FATTURA
<p>Bonifico bancario singolo SEPA (anche tramite home banking)</p>	<p>Disposizione di bonifico in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’intestatario del conto corrente; • il riferimento alla fattura pagata; • l’importo pagato (deve coincidere con l’importo della fattura) • il CUP assegnato al progetto. <p>Estratto conto bancario in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’intestatario del conto corrente; • il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell’operazione (C.R.O. o T.R.N.); • la causale dell’operazione con il riferimento alla fattura pagata; <p>Modello F24 quietanzato, nel caso di pagamento delle ritenute d’acconto.</p>
<p>Ricevuta bancaria singola (RI.BA)</p>	<p>Ricevuta bancaria in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’intestatario del conto corrente; • la causale dell’operazione con il riferimento alla fattura pagata; • l’importo pagato (deve coincidere con l’importo della fattura); • il CUP assegnato al progetto (che dovrà essere comunicato al fornitore). <p>Estratto conto bancario in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’intestatario del conto corrente; • il riferimento al pagamento; • il codice identificativo dell’operazione.
<p>Carta di credito/debito aziendale</p>	<p>Estratto conto bancario in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’intestatario del conto corrente; • l’avvenuto addebito dell’importo complessivo delle operazioni eseguite con la carta aziendale;

	<p>Estratto conto della carta di credito/debito aziendale in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario della carta di credito aziendale; • le ultime 4 cifre della carta aziendale; • l'importo pagato con indicazione del fornitore e data operazione (deve coincidere con l'importo della fattura); • l'importo complessivo addebitato nel mese (deve coincidere con l'addebito in conto corrente). <p>Ricevuta del pagamento effettuato con carta di credito/debito aziendale in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il fornitore; • l'importo pagato (deve coincidere con l'importo della fattura); • la data operazione; • le ultime 4 cifre della carta aziendale. <p>Scontrino emesso solo nel caso in cui all'atto del pagamento viene emesso uno scontrino e la fattura viene prodotta successivamente.</p> <p>Autodichiarazione del beneficiario del contributo che attesti la pertinenza della spesa sostenuta con la carta di credito/debito aziendale con il progetto e riporti il CUP di progetto a cui fanno riferimento le spese sostenute.</p>
--	--

Sono esclusi e non ammessi tutti i pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle indicate nella sopra riportata tabella.

Si ricorda, ai sensi dell'art.32 comma 2 del bando, che **tutti i pagamenti tramite bonifico, RI.BA o RID singoli dovranno essere disposti inserendo nella causale di pagamento, al momento dello stesso, il CUP (codice unico di progetto) identificativo del contributo assegnato.** Qualora le fatture e i pagamenti siano emesse ed effettuati prima di aver ricevuto la comunicazione del CUP associato al progetto o, comunque non contengano l'indicazione del CUP medesimo, al momento della presentazione della rendicontazione, dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà del legale rappresentate che attesti:

- che le fatture e i documenti di spesa presentati a rendicontazione sono riconducibili al progetto approvato e sono associati al CUP associato al progetto stesso;
- che i bonifici di pagamento o le RI.BA. sono univocamente riconducibili ai suddetti documenti di spesa, sono stati effettuati per il pagamento degli stessi e sono riconducibili al progetto approvato e al relativo CUP.
- l'impegno a non utilizzare i documenti di spesa relativi al presente contributo per ottenere altri aiuti di stato.

Si precisa inoltre che:

- non si considerano quietanze di pagamento le liste movimenti conto;
- la documentazione probatoria del pagamento (estratto conto, ricevute, ecc.) deve essere completa, integra e leggibile, comprensiva del pagamento effettuato opportunamente evidenziato;

- il modello F24, con riferimento al pagamento delle ritenute d’acconto, deve essere compilato ed eseguito, nonché dimostrato il relativo addebito.

2.2.2 Spese Non Ammissibili

Non sono ammesse le spese non elencate all’art. 5 comma 1, 2, 3 e 4 del bando.

Non sono ammesse le spese indicate all’art. 5 comma 5 del bando e di seguito elencate:

- spese antecedenti la presentazione della domanda, a tale scopo farà fede la data di emissione della fattura di acquisto;
- spese accessorie, vitto, alloggio, trasferte;
- spese relative all’acquisto di automobili e mezzi di trasporto. Si considerano mezzi di trasporto quelli individuabili come beni mobili iscritti in pubblici registri (mezzi targati).
- spese relative a beni usati;
- spese relative al personale dipendente dei soggetti beneficiari eventualmente utilizzato per la realizzazione del progetto;
- spese di addestramento e formazione del personale;
- spese generali di funzionamento, materiali di consumo e canoni d’uso;
- spese in auto-fatturazione, lavori in economia e prestazioni rilasciate da titolari di ditta individuale, legali rappresentanti, soci o componenti l’organo di amministrazione del soggetto richiedente;
- spese sostenute per il pagamento dell’I.V.A., se recuperabile, e per il pagamento di tasse indirette;
- spese, anche non esplicitate ai punti precedenti, che non sono comunque ammissibili sulla base delle disposizioni del bando in oggetto e/o della normativa di riferimento.

Si evidenzia inoltre che non saranno ammesse le spese:

- effettuate con **modalità di pagamento diverse** da quelle indicate all’art. 32 del bando;
- relative a fatture **non integralmente quietanzate** entro i termini previsti dal bando, in caso di acquisti effettuati con pagamento a rate, tutte le rate dovranno essere inderogabilmente pagate entro l’arco temporale di validità previsto dal bando, pena l’esclusione totale della spesa dal contributo;
- che non rispettano le specifiche **condizioni indicate dal bando**;
- fatturate dal legale rappresentante e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari dell’impresa richiedente e dalle imprese ad essa collegate, controllanti e/o controllate nonché al coniuge o ai parenti e affini entro il terzo grado dei suddetti soggetti;
- non **conformi** alla normativa europea, nazionale e regionale vigente.

2.3 DOCUMENTAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA

Alla rendicontazione delle spese devono essere allegati la documentazione e le informazioni richieste nei

modelli predisposti e resi disponibili al link: <https://montagna.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/bandi/bando-2021-imprese-produttive-nelle-aree-montane/bando-2021-per-la-concessione-di-contributi-per-il-sostegno-alle-imprese-produttive-nelle-aree-montane-dell2019emilia-romagna-ai-sensi-dell2019art-8-comma-3-della-legge-regionale-n-2-2004>

Di seguito si illustra la documentazione minima che dovrà essere prodotta:

- a) la **documentazione contabile**: tutte le spese inerenti al progetto approvato dovranno essere corredate dalla documentazione contabile che ne comprovi la correttezza e la rispondenza ai criteri di ammissibilità. Tale documentazione è costituita dalla copia dei giustificativi di spesa e di pagamento;
- b) la **documentazione amministrativa** per la verifica dei requisiti necessari alla liquidazione del contributo;
- c) la **documentazione di progetto** riferita a tutte le attività realizzate, che ne comprovi l'effettivo svolgimento secondo le modalità e le tempistiche previste dal bando.

La Regione, inoltre, potrà richiedere ulteriore documentazione (verbali di collaudo, studi, certificazioni, documenti originali di spesa, copia del libro cespiti ecc.) per verificare la corrispondenza della realizzazione del progetto a quanto previsto nel bando e quanto approvato dal nucleo di valutazione.

2.3.1 Documentazione Contabile Minima

Tutte le spese inerenti al progetto approvato dovranno essere corredate dalla documentazione contabile che ne comprovi la correttezza e la rispondenza ai criteri di ammissibilità. Per ogni spesa su cui si richiede il contributo dovrà essere allegata relativa **fattura** (o documento fiscalmente valido equivalente alla fattura) e **quietanza di pagamento**.

– **FATTURA**

Ogni fattura dovrà essere intestata al beneficiario e contenere tutti gli elementi obbligatori, ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/1972:

- a) data di emissione;
- b) numero progressivo;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente;
- f) numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto cessionario o committente;
- g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile.

Fanno eccezione le fatture emesse da **fornitori esteri** per i dati relativi ai punti d), f), h).

In relazione alle **fatture in valuta estera**, il beneficiario dovrà inoltre produrre la seguente documentazione:

- o **l'autofattura** se trattasi di fattura emessa da un paese extra-europeo;
- o fattura emessa del fornitore estero con **integrazione** secondo il principio del **reverse charge**, se trattasi di fattura emessa da un paese europeo che non ha adottato l'euro.

Si precisa che:

- o La fattura deve contenere la descrizione esaustiva, completa e dettagliata dei servizi acquisiti, che devono essere chiaramente attribuibili alle attività di progetto.
- o La fattura deve contenere, in caso sia riferita a spese di consulenze o di servizi contrattualizzati con società private, enti pubblici o singoli professionisti, il riferimento al contratto o all'incarico.

La **fattura deve inoltre contenere il CUP assegnato al progetto**. Nel caso in cui il CUP non fosse presente, il beneficiario è tenuto a inviare tramite PEC all'indirizzo del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it:

- o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante che attesti:
 - che le fatture e i documenti di spesa presentati a rendicontazione sono riconducibili al progetto approvato e sono associate al CUP riferito al progetto stesso;
 - l'impegno a non utilizzare tale documento di spesa per ottenere altri aiuti di stato.

La voce di costo, con la descrizione esaustiva, completa, dettagliata dei lavori, beni o servizi acquisiti deve essere chiaramente attribuibile alle attività di progetto.

– **QUIETANZA DI PAGAMENTO**

La quietanza di pagamento deve risultare chiaramente e distintamente riferita alla fattura, con tutti gli elementi di tracciabilità richiesti dalla normativa vigente.

Si richiamano l'art. 32 del bando e il punto 2.2.1 del presente manuale, in cui si precisa che i pagamenti devono essere regolati esclusivamente attraverso bonifico bancario singolo SEPA, ricevuta bancaria singola (RI.BA) e carta di credito/debito aziendale. Non si ammettono quietanze effettuate con bonifici cumulativi, né RI.BA cumulative per il pagamento di più fatture.

La quietanza di pagamento è costituita da:

- a) **documentazione probatoria del pagamento**, riportata nella tabella al punto 2.2.1 del presente manuale suddivisa per modalità di pagamento delle spese.

Si precisa che la causale dei pagamenti deve riportare i riferimenti della fattura (numero, data e fornitore) di cui costituisce quietanza, oltre al codice CUP del progetto. Nel caso in cui il CUP non

fosse presente, il beneficiario è tenuto ad inviare tramite PEC all'indirizzo PEC del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentate che attesti:
 - che i bonifici di pagamento o le RI.BA. sono univocamente riconducibili ai suddetti documenti di spesa, sono stati effettuati per il pagamento degli stessi e sono riconducibili al progetto approvato e al relativo CUP;
 - l'impegno a non utilizzare tale documento di spesa per ottenere altri aiuti di stato.

Per i pagamenti effettuati con carta di credito/debito aziendale è richiesta autodichiarazione del beneficiario del contributo che attesti la pertinenza della spesa con il progetto e riporti il CUP di progetto a cui fanno riferimento le spese stesse.

- b) **modello F24** compilato ed eseguito, per la dimostrazione del pagamento delle ritenute d'acconto. Laddove l'importo delle ritenute d'acconto versato con il modello F24 non coincida con l'importo indicato nella fattura rendicontata, è necessario fornire il dettaglio delle ritenute d'acconto.

Si precisa che non si considerano quietanze di pagamento le liste movimenti conto e che l'estratto conto deve essere completo, integro e leggibile, comprensivo dell'operazione di addebito opportunamente evidenziata, ovvero del pagamento della ritenuta d'acconto.

2.3.2 Documentazione Amministrativa Minima

Con la presentazione della rendicontazione delle spese, il beneficiario è tenuto a produrre la seguente documentazione amministrativa minima:

- a) Dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 dal legale rappresentante o soggetto delegato (vedi Allegato A – DOMANDA DI PAGAMENTO), attestante:
- il possesso dei requisiti necessari alla liquidazione;
 - che le spese indicate nel rendiconto analitico (vedi Allegato B – RIEPILOGO GIUSTIFICATIVI) riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti dall'intervento ammesso a contributo;
 - che i titoli di spesa indicati nel rendiconto analitico (vedi Allegato B – RIEPILOGO GIUSTIFICATIVI) sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati e non sono stati né saranno mai utilizzati per l'ottenimento di altri contributi pubblici;
 - che i beni acquistati sono di nuova fabbricazione.

La dichiarazione dovrà contenere l'**impegno** dell'impresa beneficiaria a rispettare gli obblighi di cui all'art.37 del bando "*Obblighi di carattere generale*" e, in particolare:

- di rispettare le prescrizioni contenute nel presente bando, consapevoli che, in caso di mancato

rispetto delle stesse, la Regione, nei casi previsti, potrà revocare il contributo concesso;

- di collaborare con la Regione, fornendo alla stessa tutte le informazioni e tutti i dati relativi al progetto finanziato. In particolare, i beneficiari dovranno comunicare tempestivamente alla Regione, di norma prima che gli stessi si verifichino, tutti gli eventi e i fatti che riguardano il soggetto titolare del contributo, quali ad esempio:
 - le operazioni passive di incorporazione per fusione dello stesso in un'altra impresa;
 - le operazioni attive di acquisizione di un'altra impresa da parte dello stesso;
 - le operazioni passive di acquisizione del capitale di maggioranza dello stesso da parte di altre imprese;
 - le operazioni attive di acquisizione del capitale di maggioranza di altre imprese effettuate dallo stesso;
 - la cessione del ramo d'azienda oggetto di finanziamento da parte dello stesso ad un'altra impresa.

In linea generale, e salvo l'esame dei singoli casi specifici, sono ammesse le operazioni straordinarie di impresa solo nei casi in cui, a seguito dell'operazione effettuata:

- il beneficiario mantenga i requisiti richiesti per l'accesso ai benefici del presente bando;

oppure

- il soggetto che si sostituisce al beneficiario posseda i requisiti soggettivi di ammissibilità richiesti per l'accesso ai benefici del bando e confermi, con apposita dichiarazione, di voler subentrare al beneficiario stesso nella realizzazione del progetto assumendosi tutti gli obblighi, oneri e impegni previsti nel bando.

A seguito della comunicazione, da parte del beneficiario, dell'operazione straordinaria, l'Amministrazione regionale provvede a verificare se sussistono le condizioni per il mantenimento del contributo e quale sia il soggetto titolare dello stesso. Qualora tali condizioni sussistano:

- se il beneficiario non viene sostituito con altro soggetto, nei confronti del beneficiario stesso non verrà adottato alcun atto di revoca;
- se il beneficiario viene sostituito con altro soggetto, a favore di quest'ultimo verrà adottato un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse al beneficiario sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.

In tale caso, laddove, si debba ancora procedere alla liquidazione del contributo, questa verrà effettuata al soggetto subentrante. Qualora tali requisiti non sussistano, la Regione provvede alla revoca del contributo nei confronti del beneficiario o del soggetto che eventualmente si è ad esso sostituito come conseguenza dell'operazione straordinaria, chiedendo contestualmente la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Si precisa ai sensi dell'art.39 del bando che eventuali cessazioni di attività o chiusure delle sedi legali e/o unità locali interessate alla realizzazione degli interventi, nonché ogni altro fatto verificatosi successivamente alla rendicontazione delle spese e nei 3 anni successivi al pagamento del contributo e relativo ai requisiti soggettivi dell'impresa, che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti, dovranno essere comunicate tramite PEC all'indirizzo del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it

- b) Documentazione necessaria al fine di consentire alla Regione di effettuare i controlli previsti dal Codice Antimafia D.Lgs. n. 159/2011;
- c) Documentazione relativa all'**incremento occupazionale**: copia del LUL (Libro Unico del Lavoro), o documentazione equivalente, in cui sia riscontrabile l'incremento tra i dipendenti a tempo pieno e indeterminato risultanti alla data della delibera di approvazione del bando e quelli risultanti al momento della presentazione della rendicontazione delle spese a saldo e dichiarati nella domanda di pagamento.
- d) Rendiconto analitico (Allegato B – RIEPILOGO GIUSTIFICATIVI) in duplice formato: in versione pdf firmato dal Legale Rappresentante o soggetto delegato e in formato excel non firmato.

La produzione della documentazione amministrativa sopra elencata è requisito obbligatorio per l'invio della rendicontazione delle spese.

2.3.3 Documentazione di Progetto Minima

Tutte le attività inerenti al progetto dovranno essere corredate dalla documentazione che ne comprovi l'effettivo svolgimento, secondo le modalità e le tempistiche previste dal bando. La documentazione di progetto minima richiesta è costituita da:

- a) **Relazione di realizzazione del progetto** a firma del legale rappresentante o soggetto delegato, redatta obbligatoriamente con i seguenti contenuti di minima:
 - data di inizio e fine della realizzazione del progetto;
 - sede di intervento;
 - obiettivi dell'intervento;
 - risultati conseguiti;
 - distinta degli interventi realizzati con una sintesi riepilogativa delle spese di cui si chiede il pagamento riferite ad ogni singolo intervento e con la descrizione di come tali spese concorrano alla realizzazione del progetto;
 - raggiungimento degli obiettivi del progetto approvato ed eventuali scostamenti;
 - esaustiva documentazione fotografica che dia evidenza del progetto realizzato.

- b) Per ogni acquisto riferito alla **voce A: investimenti in attivi materiali** (terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature), il beneficiario deve allegare:
- Ordine di acquisto o documento equivalente (eventuali preventivi allegati alla domanda di contributo controfirmati)
 - Bolla di consegna del bene presso la sede dell'intervento;
 - Copia del libro cespiti da cui risulti l'iscrizione a cespite per impianti e beni strumentali per i quali è prevista l'iscrizione in base alle norme contabili;
 - Nel caso di acquisto di immobili o terreni: rogito e documentazione comprovante l'acquisto dell'immobile e l'avvenuto passaggio di proprietà; documentazione comprovante la conformità urbanistica ed edilizia dell'immobile.
- c) Per ogni acquisto riferito alla **voce A: investimenti attivi immateriali** (diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale), il beneficiario deve allegare:
- Contratto o documento equivalente (eventuali preventivi allegati alla domanda di contributo controfirmati);
 - Relazione del fornitore con una descrizione delle potenzialità del brevetto o dei contenuti del Know-how che espliciti come tali caratteristiche hanno concorso alla realizzazione del progetto;
 - Modello di pagamento F24 con relativa quietanza, per la dimostrazione del pagamento di eventuali ritenute d'acconto;
 - Ordine di acquisto o documento equivalente;
 - Bolla di consegna del bene presso la sede dell'intervento;
 - Copia del libro cespiti da cui risulti l'iscrizione a cespite per impianti e beni strumentali per i quali è prevista l'iscrizione in base alle norme contabili;
- d) Per ogni acquisto riferito alla **voce B: in opere di ristrutturazione edilizia ed impiantistica**, il beneficiario deve allegare:
- Contratto o documento equivalente (eventuali preventivi allegati alla domanda di contributo controfirmati);
 - Copia del libro cespiti da cui risulti l'iscrizione a cespite per impianti e beni strumentali per i quali è prevista l'iscrizione in base alle norme contabili;
 - Copia del contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato (nei casi in cui l'intervento riguarda immobili non di proprietà).

In caso di opere di edilizia che necessitano di autorizzazioni come previsto dalla normativa vigente, occorre allegare la seguente documentazione:

- Documento di fine lavori e/o segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità/collaudo delle opere;
- Relazione del professionista qualificato (direttore Lavori, progettista o altra figura professionale abilitata) che dovrà asseverare:

- descrizione delle opere realizzate;
 - conformità agli obiettivi di programmazione locale e regionale e alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
 - elenco delle autorizzazioni e dei provvedimenti rilasciati per la realizzazione degli interventi (compresa eventuale Valutazione di Impatto Ambientale e/o Valutazione di Incidenza Ambientale per gli interventi da attuare in zone SIC-ZPS se previste dalla normativa attuale).
- e) Per ogni acquisto riferito alla **voce C: in costi di progettazione degli interventi edilizi e di impiantistica connessi alla realizzazione dei progetti** (tali spese sono ammesse nella misura massima del 10% della somma delle voci di spesa A + B), il beneficiario dovrà allegare:
- Contratto, lettera di incarico o documento equivalente (eventuali preventivi allegati alla domanda di contributo controfirmati);
 - Modello di pagamento F24 con relativa quietanza, per la dimostrazione del pagamento delle ritenute d'acconto (laddove l'importo delle ritenute d'acconto versato col modello F24 non coincida con l'importo indicato nella fattura/parcella rendicontata, fornire il dettaglio delle ritenute d'acconto).

Relativamente agli interventi di cui all'**articolo 4 comma 1 lettere a) e b)**, la rendicontazione dovrà inoltre obbligatoriamente essere corredata della seguente documentazione:

- a) copia degli elaborati tecnici e dei disegni progettuali esecutivi;
- b) elaborati grafici: disegni quotati nelle opportune scale di dettaglio con evidenziazione dello stato di fatto, di progetto e degli interventi se non presenti nella documentazione di cui al punto a);
- c) computo metrico a consuntivo;

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, la documentazione tecnica da allegare alle domande dovrà essere predisposta da un professionista abilitato anche in assenza di una indicazione specifica.

2.4 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Si rimanda agli obblighi dei beneficiari richiamati all'art. 37 del bando.

Il beneficiario, inoltre, ha l'obbligo di conservare gli originali dei documenti giustificativi di spesa e relative quietanze e tutta la restante documentazione (preventivi, contratti, relazioni dei fornitori, ecc.) con modalità aggregata per facilitare gli accertamenti e le verifiche da parte della Regione o degli altri organi legittimati a svolgere attività di controllo. La durata della conservazione e della disponibilità è di dieci anni dalla data del pagamento del contributo da parte della Regione.

La documentazione può essere conservata:

- in originale su supporto cartaceo;
- in copia dichiarata conforme all'originale con sottoscrizione ai sensi del DPR 445/2000, a sua volta disponibile su supporto cartaceo (copia cartacea di documenti originali cartacei) o su supporto elettronico (copia elettronica di documenti originali cartacei);
- in originale in versione elettronica (se trattasi documenti che esistono esclusivamente in formato elettronico) purché conformi alla normativa in materia di archiviazione sostitutiva dei documenti contabili.

Il beneficiario rende accessibili, in sede di controllo, i libri contabili e i registri dell'impresa per mostrare come ha registrato le spese oggetto di contributo, tracciandole chiaramente rispetto ad altre operazioni contabili:

- con un sistema di contabilità separata;
- con adeguata codifica.

Le informazioni da fornire sono: data dell'operazione, natura ed estremi dei giustificativi, modalità di pagamento.

La Regione si riserva in ogni momento la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi, anche tramite incaricati esterni, al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal bando. Tali controlli potranno comprendere, fra gli altri, i seguenti aspetti:

- il possesso dei requisiti dichiarati dal beneficiario per l'accesso al contributo, e laddove pertinente il loro mantenimento per 3 anni dalla data del pagamento del saldo del contributo;
- la proprietà, il possesso e l'operatività degli investimenti finanziati, per 3 anni dalla data del pagamento del saldo del contributo;
- la corrispondenza degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso al contributo;
- la corretta registrazione contabile delle spese rendicontate.

I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

Nel caso in cui i controlli eseguiti presso il beneficiario diano esito negativo, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite.

2.5 CONTATTI

Per eventuali informazioni e chiarimenti inerenti la procedura di Rendicontazione e le Istruzioni contenute nel presente manuale si può inviare una e-mail al Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna tramite mail all'indirizzo sviluppomontagna@regione.emilia-romagna.it indicando in oggetto:

Rendicontazione – Bando 2021 imprese aree montane – Ragione sociale dell'impresa

È buona prassi che, qualora a porre il quesito fosse l'associazione di categoria/il consulente che

accompagna l'impresa nella fase di rendicontazione del progetto, l'impresa stessa compaia in indirizzo o in copia per conoscenza (c.c.) nell'e-mail che formula il quesito di chiarimento alla Regione.

2.6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Decreto Legislativo n. 82/2005, del 7 marzo 2005, recante Codice dell'amministrazione digitale (art. 24 - Firma digitale);
- Decreto Legge n. 123/1998, del 31 marzo 1998, recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese (art. 5 - Procedura valutativa);
- Legge Regionale 20 gennaio 2004, n. 2, Legge per la Montagna.

2.7 DATE E SCADENZE DA RICORDARE

– Termine ultimo di rendicontazione:

I beneficiari dei contributi dovranno inviare alla Regione la rendicontazione delle spese a saldo **entro 30 giorni dalla conclusione del progetto**, a partire dal 04/04/2022. Qualora la data di conclusione del progetto sia antecedente alla data del 04/04/2022, la rendicontazione dovrà essere presentata entro 30 giorni a decorrere dal 04/04/2022, oppure entro 30 giorni a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo, se quest'ultima risulta essere successiva al 04/04/2022.

Potrà essere presentata la rendicontazione di uno stato di avanzamento intermedio che dovrà rappresentare una spesa pari ad almeno il 50% del costo dell'intero intervento.

– Avvio e conclusione dei progetti:

I progetti ammessi a contributo dovranno essere avviati a partire dalla data di presentazione della domanda di concessione ed entro 6 mesi dalla data di approvazione della graduatoria di concessione o, in caso di successivi scorrimenti, dalla data di approvazione dell'atto di scorrimento della graduatoria.

La data di **avvio dei progetti** coincide:

1. nel caso di interventi di riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture nelle quali si svolge l'attività e delle relative pertinenze, con la data di inizio dei lavori, e cioè con quella di apertura del cantiere; in questo caso la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità e/o della progettazione non sono considerati come avvio dei lavori;
2. nel caso degli altri interventi, con la data di assunzione del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni e/o i servizi richiesti o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile la spesa, quali ad esempio la sottoscrizione, per accettazione, del preventivo e/o la sottoscrizione di un contratto e/o la emissione della fattura.

Al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria, sarà cura del beneficiario comunicare tramite PEC al Servizio competente (segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it), **entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'avvio del progetto**, pena la decadenza del contributo concesso:

- nel caso 1, i dati relativi all'avvenuto rilascio o efficacia del titolo abilitativo. Tale comunicazione dovrà essere corredata da una dichiarazione che attesti la corrispondenza del progetto a quello risultante dagli elaborati inviati unitamente alla domanda di contributo e oggetto del provvedimento di concessione.
- nel caso 2, i dati relativi alla data di assunzione del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni e/o i servizi richiesti o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile la spesa. Tale comunicazione dovrà essere corredata da una dichiarazione che attesti la corrispondenza del progetto a quello risultante dalla documentazione inviata unitamente alla domanda di contributo e oggetto del provvedimento di concessione.

I progetti ammessi a contributo dovranno essere **conclusi entro e non oltre il 31/03/2024**, salvo eventuali proroghe. La data di conclusione dei progetti coincide con la data di emissione dell'ultima fattura relativa ai lavori realizzati e agli acquisti e forniture effettuate. Al momento della rendicontazione delle spese a saldo gli interventi previsti nel progetto dovranno risultare interamente compiuti, con ciò intendendo che i lavori previsti nello stesso dovranno essere interamente realizzati, le consulenze effettivamente prestate e i macchinari, le attrezzature, gli impianti, le dotazioni effettivamente installati e funzionanti.

Le spese relative al progetto si devono riferire a fatture emesse nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di contributo e la data di conclusione del progetto.

Le spese devono essere quietanzate nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di contributo e la data di presentazione della rendicontazione.

– **Proroghe:**

Eventuali proroghe dei termini di conclusione e, conseguentemente, rendicontazione dei progetti, potranno essere concesse per un periodo **non superiore a 4 mesi**, a richiesta del beneficiario.

Le richieste di proroga dovranno essere trasmesse almeno 30 giorni prima della scadenza del termine ultimo per conclusione del progetto, pena la non accettazione delle stesse.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di proroga, il Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna provvederà a comunicare gli esiti della relativa istruttoria.

**ALLEGATO A - DOMANDA DI PAGAMENTO****BANDO 2021 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE
IMPRESE PRODUTTIVE NELLE AREE MONTANE DELL'EMILIA-ROMAGNA**

Articolo 8, comma 3, Legge regionale n. 2/2004

Bando approvato con

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1116/2021 e ss.mm.ii.

**(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)**

Esente da imposta di
bollo, ai sensi
dell'art. 37 del
D.P.R. n. 445/2000

Spett.le
Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Cura del Territorio e
dell'ambiente

Servizio Aree Protette, Foreste
e Sviluppo della Montagna

Viale Aldo Moro n. 30
40127 – Bologna

PEC: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO:

Rendicontazione delle spese relative al progetto

C.U.P. _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (____) in data ____/____/____ residente in via _____ n. _____ CAP _____ Comune _____ Prov. _____ codice fiscale _____

– in qualità di legale rappresentante/delegato del soggetto:

Denominazione/Ragione sociale	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Forma giuridica	
Sede legale	
Telefono	
E-mail	
Pec	
Codice Ateco 2007 relativo all'intervento e riportato in visura camerale	

– in relazione alla domanda di contributo assunta agli atti con PG/_____/_____ presentata ai sensi del Bando approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1116/2021 e ss.mm.ii. per un contributo complessivo concesso di € _____ a fronte di un investimento complessivo ammesso di € _____ per il progetto di cui all'art. 4 comma 1 del bando, alla lettera:

(indicare una o più opzioni, coerentemente con l'intervento ammesso a contributo)

[] **a)** riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento di edifici e strutture, e relative pertinenze, nelle quali il beneficiario svolge, alla data della domanda, l'attività di cui all'articolo 3, comma 1, quale sede legale o unità locale dell'impresa;

[] **b)** acquisto, riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento di edifici e strutture, e relative pertinenze, dismesse nelle quali il beneficiario si impegna a svolgere l'attività di cui all'articolo 3, comma 1, quale futura sede legale o unità locale dell'impresa;

[] **c)** investimenti in macchinari, attrezzature e relativi impianti candidati da un'impresa che alla data della domanda svolge, o si impegna a svolgere, l'attività di cui all'articolo 3, comma 1.

da realizzarsi presso la sede legale/l'unità locale ubicata nel Comune di _____ (____), in Via _____ n. _____

- consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

TRASMETTE

la rendicontazione delle spese sostenute ai fini del pagamento del contributo spettante a titolo di:

(indicare una delle due opzioni seguenti)

RENDICONTAZIONE INTERMEDIA (pari ad almeno il 50% del costo dell'intero intervento)

SALDO UNICA SOLUZIONE

a fronte di una spesa rendicontata di € _____, di cui:

- € _____ relativi a investimenti/opere;
- € _____ relativi a spese tecniche.

Il pagamento del contributo, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 modificata dall'art. 7 comma 1 lettera a) della Legge di conversione n. 217/2010 del D.L. n. 187/2010 (c.d. Tracciabilità dei Flussi Finanziari) dovrà essere effettuato sul seguente conto corrente:

INTESTATARIO:																			
ISTITUTO DI CREDITO:												AGENZIA:							
PAESE	CIN EUR	CIN	ABI				CAB				CONTO CORRENTE								

A tal fine,

SI IMPEGNA A

- restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti, maggiorati degli interessi legali maturati;
- consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari della Regione e delle altre autorità di controllo come previsto dal Bando;
- fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione;
- conservare i documenti contabili e fiscali presso la propria sede legale o quella del procuratore per i 10

anni che seguono l'erogazione a saldo da parte della Regione;

- rispettare tutti gli obblighi previsti dal bando ed in particolare agli articoli 37 e 38;

DICHIARA

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

- che l'impresa è regolarmente costituita ed iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- che l'impresa ha la sede o l'unità locale oggetto dell'intervento di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a), b) e c) in uno dei Comuni montani di cui all'allegato A al bando;
- che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 160 e ss. della Legge Fallimentare), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- *(indicare una delle due opzioni seguenti)*
 - [] che il beneficiario del contributo possiede una situazione di **regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (DURC)**;
 - [] che il beneficiario del contributo **non è tenuto alla presentazione della certificazione di regolarità contributiva (DURC)** per il seguente motivo: _____
- di essere informato che il contributo di cui al presente bando viene concesso, nell'ambito del "*regime de minimis*" ai sensi e nel rispetto dell'art. 3 del Regolamento UE n. 1407/2013;
- di essere consapevole che il contributo concesso non è cumulabile, per le stesse spese e per i medesimi titoli di spesa, con altri provvedimenti che si qualificano come aiuti di stato, ai sensi della normativa comunitaria, come previsto dall'art.7 del bando;
- che il progetto presentato non è inquadrabile nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio o nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea;
- *(indicare una delle due opzioni seguenti)*
 - [] che il progetto presentato corrisponde a quello inviato unitamente alla domanda di contributo e oggetto del provvedimento di concessione;
 - [] che il progetto presentato corrisponde a quello autorizzato a seguito della **variazione richiesta ai**

sensi dell'art. 27 del bando;

- nel caso di impresa di trasformazione aventi codice Ateco C.10: di avere un numero di ULA (Unità Lavorative Aziendali) derivanti dal LUL (Libro Unico del Lavoro) fino a 15 al momento della presentazione della domanda;
- che l'impresa proponente presenta, alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo, come risulta dal LUL (Libro Unico del Lavoro) o documento equivalente, un numero di ULA (Unità Lavorative Aziendali) pari a _____, registrando un incremento, rispetto al numero di ULA alla data della Delibera di approvazione del Bando (12/07/2021) indicato nella domanda di contributo, pari a n. _____
(indicare numero).

DICHIARA INOLTRE

- che al momento della presente rendicontazione delle spese permangono in capo al beneficiario tutti i requisiti soggettivi previsti per l'ammissione a contributo, laddove pertinenti;
- che i beni acquistati oggetto di finanziamento sono di nuova fabbricazione;
- che le spese indicate nel rendiconto analitico (Allegato B – RIEPILOGO GIUSTIFICATIVI):
 - non sono spese in auto-fatturazione e non sono relative a lavori in economia e prestazioni rilasciate da titolari di ditta individuale, legali rappresentanti, soci o componenti l'organo di amministrazione del soggetto richiedente;
 - sono state effettivamente ed interamente sostenute dal beneficiario, come comprovabile attraverso i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari, integralmente pagati e debitamente quietanzati;
 - riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti dall'intervento ammesso a contributo, sono contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e sono riferite a fatture, note di addebito o altri documenti contabili equivalenti fiscalmente validi;
 - sono conformi alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;
- che i titoli di spesa indicati nel rendiconto analitico (Allegato B – RIEPILOGO GIUSTIFICATIVI) non sono stati né saranno mai utilizzati per l'ottenimento di altri contributi pubblici;
- che copia delle fatture e dei giustificativi relativi alle spese per le quali si richiede il contributo, nonché copia delle relative quietanze, sono allegati alla presente rendicontazione delle spese e che tali allegati sono conformi agli originali.

ALLEGA

La seguente documentazione:

- 1) Relazione di realizzazione del progetto firmata dal legale rappresentante o soggetto delegato;
- 2) Documentazione di supporto, così come prevista dal paragrafo 2.3.3 “Documentazione di progetto minima” del manuale dei “Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione”;
- 3) Documentazione relativa alle verifiche antimafia (Modello 1 e Modello 3);
- 4) Rendiconto analitico (Allegato B – RIEPILOGO GIUSTIFICATIVI) in duplice formato: in versione pdf firmato dal Legale Rappresentante o soggetto delegato e in formato excel non firmato;
- 5) Fatture o documentazione di equivalente valore probatorio e relative quietanze di pagamento e estratto conto, così come definito nel paragrafo 2.3.1 “Documentazione Contabile Minima”;
- 6) Per i progetti a cui è stata applicata la premialità per incremento occupazionale: copia del LUL (Libro Unico del Lavoro), o documentazione equivalente, in cui sia riscontrabile l'incremento tra i dipendenti a tempo pieno e indeterminato risultanti alla data della delibera di approvazione del bando e quelli risultanti al momento della presentazione della rendicontazione delle spese a saldo e dichiarati nella domanda di liquidazione.

Data

Firmato dal legale rappresentante o soggetto delegato
(digitalmente/con firma autografa unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità/con una delle modalità previste dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005)


RENDICONTO ANALITICO
BANDO 2021 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE PRODUTTIVE NELLE AREE MONTANE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Articolo 8 comma 3 della Legge regionale n. 2/2004

ALLEGATO B - RIEPOLOGO GIUSTIFICATIVI

 Ragione Sociale: *(riportare la ragione sociale dell'impresa)*

 Partita IVA: *(riportare la partita IVA dell'impresa)*
RENDICONTAZIONE: **INTERMEDIA** (pari ad almeno il 50% del costo dell'intero intervento)
(Indicare una delle due opzioni) **SALDO UNICA SOLUZIONE**
Tipologia di intervento di cui all'art. 4 comma 1 del bando:
(Indicare una o più opzioni, coerentemente con l'intervento ammesso o contributo)

a) riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento di edifici e strutture, e relative pertinenze, nelle quali il beneficiario svolge, alla data della domanda, l'attività di cui all'articolo 3, comma 1 del bando, quale sede legale o unità locale dell'impresa;
 b) acquisto, riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento di edifici e strutture, e relative pertinenze, dismesse nelle quali il beneficiario si impegna a svolgere l'attività di cui all'articolo 3, comma 1 del bando, quale futura sede legale o unità locale dell'impresa;
 c) investimenti in macchinari, attrezzature e relativi impianti candidati da un'impresa che, alla data della domanda svolge, o si impegna a svolgere, l'attività di cui all'articolo 3, comma 1 del bando.

 Provvedimento di concessione: n. _____ *(inserire numero)* del _____ *(inserire gg/mm/aaaa)*

 Codice Unico di Progetto (CUP): *(inserire CUP associato al progetto)*

Data di AVVIO DEL PROGETTO: gg/mm/aaaa

 Data di CONCLUSIONE DEL PROGETTO: gg/mm/aaaa *(da indicare solo in caso di rendicontazione a SALDO UNICA SOLUZIONE)*

 Il contributo è stato richiesto e concesso: **al netto** di IVA
(Indicare una delle due opzioni) **al lordo** di IVA (in quanto non recuperabile)

Indicazioni per la compilazione:

 - Le tabelle seguenti non riportano l'indicazione del soggetto a carico del quale è stata emessa la fattura richiesta a contributo in quanto **deve coincidere** con il beneficiario del contributo stesso;

- L'importo richiesto a contributo deve essere indicato di netto se l'IVA per l'impresa risulta detraibile, oppure al lordo se l'IVA per l'impresa non risulta recuperabile;

- In caso di fatture con ritenuta d'acconto, dovrà essere indicato anche il relativo pagamento.

A1) Spese per investimenti in attivi MATERIALI (terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature)

DATI FATTURA					DATI PAGAMENTO			Importo richiesto a contributo
Numero fattura (o altro documento contabile)	Data fattura (o altro documento contabile)	Fornitore	Oggetto della fattura (o altro documento contabile)	Imponibile	Totale fattura	Importo quietanzato	Tipologia di pagamento (bonifico, Ri.Ba., ecc.)	
1								
2								
3								
4								
5								
TOTALE				- €	- €	- €		

Note:

A2) Spese per investimenti in attivi IMMATERIALI (diritti di brevetto, licenze, knowhow o altre forme di proprietà intellettuale)

DATI FATTURA					DATI PAGAMENTO			Importo richiesto a contributo
Numero fattura (o altro documento contabile)	Data fattura (o altro documento contabile)	Fornitore	Oggetto della fattura (o altro documento contabile)	Imponibile	Totale fattura	Importo quietanzato	Tipologia di pagamento (bonifico, Ri.Ba., ecc.)	
1								
2								
3								
4								
5								
TOTALE				- €	- €	- €		

Note:

B) Spese per opere di ristrutturazione edilizia e impiantistiche

DATI FATTURA					DATI PAGAMENTO			Importo richiesto a contributo
Numero fattura (o altro documento contabile)	Data fattura (o altro documento contabile)	Fornitore	Oggetto della fattura (o altro documento contabile)	Imponibile	Totale fattura	Importo quietanzato	Tipologia di pagamento (bonifico, Ri.Ba., ecc.)	
1								
2								
3								
4								
5								
TOTALE				- €	- €	- €		

Note:

C) Spese per la progettazione degli interventi edilizi e di impiantistica connessi alla realizzazione dei progetti (max 10% di A1+A2+B)									
DATI FATTURA				DATI PAGAMENTO					
Numero fattura (o altro documento contabile)	Data fattura (o altro documento contabile)	Fornitore	Oggetto della fattura (o altro documento contabile)	Imponibile	Totale fattura	Importo quietanzato	Tipologia di pagamento (bonifico, Ri.Ba., ecc.)	Data pagamento	Importo richiesto a contributo
1									
2									
3									
4									
5									
TOTALE				- €	- €	- €			- €
Note:									

RIEPILOGO		importo quietanzato	importo richiesto a contributo
A1) spese per investimenti in attivi MATERIALI (terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature)			
		- €	- €
A2) spese per investimenti in attivi IMMATERIALI (diritti di brevetto, licenze, knowhow o altre forme di proprietà intellettuale)			
		- €	- €
B) spese per opere di ristrutturazione edilizia e impiantistiche			
		- €	- €
C) spese per la progettazione degli interventi edilizi e di impiantistica connessi alla realizzazione dei progetti (max 10% di A1+A2+B)			
		- €	- €
TOTALE		- €	- €

Firmato dal legale rappresentante o soggetto delegato (digitalmente/ con firma autografa unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità/ con una delle modalità previste dall'art. 65 del D.lgs. 82/2005)

NOTA: si ricorda che il presente documento dovrà essere inoltrato in duplice formato: in versione pdf firmato dal Legale Rappresentante o soggetto delegato e in formato excel non firmato.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.